Il reato di impedimento del controllo - Tutela penale delle funzioni di controllo

Dopo un lungo iter parlamentare è giunta la tanto attesa legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (in Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2015, n. 122) che ha <u>inserito nel libro II del Codice penale cinque nuovi delitti contro l'ambiente tra i quali spicca anche quello d'impedimento del controllo che non riguarda solo la materia ambientale ma anche quella della salute e della sicurezza sul lavoro.</u>

La legge 68/2015 è stato un punto di mediazione che ha offerto strumenti per il rafforzamento dell'attività di prevenzione ambientale per gli operatori addetti ai controlli ed alla vigilanza ambientale. La L.68/2015 inserisce infatti varie modifiche alla normativa esistente

- al CODICE PENALE con l'introduzione di nuovi delitti ambientali,
- al CODICE AMBIENTALE (D.Lgs. 152/06) con l'introduzione della parte VI-bis relativa alla procedura estintiva del reato per adempimento, nel caso di alcune violazioni ambientali di natura contravvenzionale, che possono essere convertite in sanzioni amministrative;
- al D.Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti, con l'introduzione di nuovi delitti ambientali tra i "reati presupposto" che fanno scattare la responsabilità della persona giuridica.

Come noto i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. Nella pratica, dunque, quando si parla di reati si intende richiamare o un delitto, o una contravvenzione.

I delitti e le contravvenzioni si distinguono a seconda della specie di pena prevista dal codice penale (art. 39 c.p.): i delitti sono quei reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per cui è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda (art. 17 c.p.).

I delitti sono in massima parte previsti e puniti dal libro secondo del codice penale, possono essere dolosi o colposi, e sono puniti più gravemente rispetto alle contravvenzioni.

Le contravvenzioni (non richiedono l'elemento soggettivo) sono disciplinate sia dal libro terzo del codice penale, sia da numerose disposizioni di leggi speciali

Prima della L.68/2015 i reati ambientali annoverati nel Codice Ambientale, con la sola eccezione del traffico illecito di rifiuti, erano tutti puniti con contravvenzioni soggetti a termini brevi di prescrizione.

Nei casi più gravi la giurisprudenza aveva utilizzato altri reati quali ad esempio il disastro innominato, il danneggiamento aggravato, l'avvelenamento

di acque destinate all'alimentazione, il getto pericoloso di cose, la distruzione di bellezze naturali.

La legge 68/2015 innanzi tutto introduce nel CP TITOLO VI-bis - DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE con Art. 452-bis (Inquinamento ambientale) Art. 452-quater (Disastro ambientale) Art. 452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) Art. 452- septies (Impedimento del controllo) Art. 452-terdecies (Omessa bonifica)

In particolare il nuovo reato d'impedimento del controllo art. 452-septies c.p., stabilisce che : "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

L'articolo 452-septies punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni l'impedimento del controllo, ovvero il delitto di chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente il loro stato.

Nel corso dell'esame al Senato l'ambito di applicazione della norma è stato esteso all'impedimento delle attività di sicurezza e igiene del lavoro, originariamente non contemplate.

L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base all'articolo 452-undecies deve esserne disposta la confisca.

Le ultime due disposizioni del nuovo titolo VI-bis intervengono su confisca obbligatoria e ripristino dello stato dei luoghi.

In particolare l'art. 452-undecies c.p. prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo nonché per i reati associativi (sia nella fattispecie semplice che mafiosa) finalizzati alla commissione dei nuovi reati ambientali previsti dal titolo VI-bis, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo; una clausola di salvaguardia, introdotta dal Senato a tutela dei terzi estranei al reato, ha escluso l'obbligatorietà della confisca quando i beni appartengano a questi ultimi (primo comma).

Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere dei quali il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona (secondo comma).

Il Senato ha aggiunto due ulteriori commi all'art. 452-undecies:

- il terzo comma introduce un obbligo di destinazione dei beni e dei proventi confiscati: questi infatti devono essere messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi;

- il quarto comma precisa che la confisca non si applica quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino.

L'art. 452 – septies c.p. ha introdotto una figura delittuosa che tutela i cosiddetti "beni strumentali" in quanto mira a salvaguardare il regolare esercizio del controllo da parte del personale ispettivo.

La struttura del nuovo illecito s'impernia, infatti, sull'impedimento o sull'intralcio o sull'elusione allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo; deve trattarsi, quindi, di una condotta diretta a impedire o intralciare e, di conseguenza, rendere più faticosa e comunque meno efficace l'attività di controllo indipendentemente dal luogo ove il controllo lo stesso deve avvenire.

La norma specifica, quindi, diverse modalità alternative attraverso le quali si realizza la condotta, ossia:

- negando l'accesso;
- predisponendo ostacoli impedimenti o ritardi ;
- mutando artificiosamente lo stato dei luoghi;
- compromettendo gli esiti del controllo;
- fornendo informazioni parziali o erronee alle richieste degli enti di controllo

Occorre rilevare, inoltre, che l'art. 452-septies c.p. non contiene alcun riferimento a un insediamento o stabilimento o unità produttiva o attività d'impresa; il legislatore, infatti, ha scelto di non limitare aprioristicamente la norma richiamando definizioni specifiche del settore con il risultato che, in concreto, tutte le attività ricadenti nell'ambito applicativo del controllo ambientali (DLgs.152/06) e di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs. 81/08) sono interessate da questa nuova ipotesi di reato.

L'art. 452-septies c.p., infatti, costituisce un esempio paradigmatico e appariscente di tutela penale delle funzioni di controllo quale il bene strumentale rappresentato dalle funzioni di controllo che mirano a loro volta alla salvaguardia dell'ambiente, bene finale, e dunque indirettamente lo tutelano.

Di seguito vengono riportati esempi di violazioni configurabili nell'art. 452septies ovvero che hanno comportato impedimento all'accesso, modificando artificiosamente lo stato dei luoghi, predisponendo ostacoli, in modo da contrastare l'attività di controllo dei soggetti preposti alla vigilanza in campo ambientale o di sicurezza sul lavoro.

1) A seguito di accertamenti (sopralluoghi e campionamenti) presso un depuratore consortile sono state richieste ed acquisite informazioni tecniche inerenti il registro di marcia del depuratore, copie dei formulari

dei rifiuti e copia dei Rapporti di Prova degli autocontrolli sull'ingresso e sullo scarico del depuratore nell'anno 2022. Nonostante la forte presenza turistica durante il periodo estivo e quindi l'aumento del carico in ingresso al depuratore e l'imbrattamento del corpo recettore, il Gestore non ha comunicato lo stato di sofferenza dell'impianto, che era sicuramente già presente ad inizio stagione ed ha ripulito senza alcuna comunicazione il tratto di fosso imbrattato. E' stato accertato che il Gestore ha effettuato una verifica interna al depuratore, ma nonostante il perdurare del malfunzionamento, non ha adottato accorgimenti tecnici di alcun tipo e anche in tale occasione non è comunicazione avvenuta alcuna agli enti (ARPA/ISPRA) come avrebbe previsto l'autorizzazione. Tale comportamento non ha permesso dunque né di essere a conoscenza della reale situazione impiantistica prima effettuato sopralluogo né di verificare la aestione malfunzionamenti avvenuti ed in corso per richiedere immediati accorgimenti tecnici ed il ripristino dello stato dei luoghi. La Comunicazione di Notizia di Reato ha individuato, oltre all'art.674 (getto pericoloso di cose) e art.635 (danneggiamento) del C.P., anche l'art. 452-septies per impedimento al controllo.

- 2) Importante società gestiva numerosi impianti senza le autorizzazioni necessarie. L'impianto non autorizzato non era in gestione esterna nel periodo contestato ed era molto difficile ricostruire chi, nella società proprietaria, avesse la titolarità della sua gestione nel periodo di passaggio da un gestore esterno ad un altro. La società ha risposto in maniera evasiva ed incompleta alla richiesta di informazioni più volte reiterate, circostanziandole sempre meglio. All'ultima richiesta, molto puntuale, redatta con la collaborazione dei legali dell'ARPA, è **stato comunicato alla società** che una risposta incompleta o evasiva sarebbe stata ritenuta un impedimento al controllo. Puntualmente la Società ha risposto in maniera incompleta e non chiara. All'esito è stata inoltrata NR per il reato dell'art. 452 septies del Codice penale.
- 3) Gestore di discarica sospettato di gestito impropriamente alcuni rifiuti subisce un sopralluogo, previa comunicazione, sopralluogo più volte rinviato per indisponibilità del gestore. Nella data dell'annunciato ennesimo sopralluogo il cancello della discarica era chiuso, e sulla pista di accesso al sito sono stati posizionati massi che ostruiscono la strada segnalando essere in corso attività di manutenzione non preannunciata, comportando CNR di impedimento al controllo.

- 4) Realizzazione di opere di condotte idriche senza rendere disponibili accesso ai pozzetti di controllo prelievo per il monitoraggio di controllo, predisponendo inoltre by pass non comunicati per gli scarichi oggetto di autorizzazione; esempio tipico modifica artificiosa dello stato dei luoghi ovvero di alterazione "maliziosa" dei luoghi interessati dal controllo.
- 5) Punto di campionamento segnalato non corrispondente a quello autorizzato, che ha comportato la determinazione di concentrazione allo scarico diluita rispetto all'effluente oggetto di accertamento a causa di aggiunta di acque di raffreddamento e/o di lavaggio non proprie del ciclo produttivo oggetto di accertamento; caso tipico di impedimento, intralcio o elusione con relativa compromissione degli esiti del controllo ambientale.
- 6) Consegna di rapporti di prova in regime di autocontrollo delle emissioni errati al fine di deviare gli esiti del controllo.

Gran parte dei casi ove sono stati rilevati impedimenti al controllo (o valutati come tali) sono riferiti alle verifiche effettuate dal 2021 al 2022 presso l'impianto di depurazione e trattamento rifiuti liquidi nel territorio del Comune di Orbetello ; per tali inosservanze sono state trasmesse alla Procura di Grosseto varie comunicazioni e informative

Gli impedimenti al controllo sono di seguito riassunti:

- 1) Diluizione campione rifiuto in ingresso, al momento dell'acquisizione da parte di ARPAT;
- 2) Riversamento di parte dei campioni prelevati dal campionatore in fognatura di impianto, durante i controlli ufficiali di ARPAT;
- 3) Installazione campionatore in punto non rappresentativo dello scarico;
- 4) Diluizione del rifiuto Fango 190206 nel sistema di stoccaggio durante il campionamento di ARPAT.
- 5) Campione in uscita delle 24 ore ed istantaneo limpido, mentre dalla condotta di scarico in ambiente fuoriuscivano fanghi biologici inviati direttamente allo smaltimento a mare;
- 6) Utilizzo di condotte alternative allo scarico non censite e non autorizzate;
- 7) Alterazione dei registri di impianto;
- 8) Non rispondenza delle planimetrie di impianto al reale stato dei luoghi;
- 9) Utilizzo di prodotti non autorizzati e non conformi (in assenza di comunicazione e certa tracciabilità negli acquisti);
- 10) Non attendibilità delle analisi di autocontrollo, con refertazione di risultati non sovrapponibili con quelli di ARPAT effettuati in parallelo.

Da segnalare che le tematiche sopra descritte riguardano indagini effettuate da ARPAT sotto le direttive della Procura territorialmente competente; fra i vari articoli di legge contestati non risulta essere stati inseriti anche quelli dell'impedimento al controllo.